



TRA

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri, regione Sicilia¹, con sede in Furci Siculo (ME), via Cesare Battisti 249, PEC unarma-sicilia@pec.it, p.e.o. sicilia@unarma.it, qui rappresentata dal Segretario Generale regione Sicilia aggiunto con funzione vicarie Pro Tempore Mario Bellamacina, nato a Messina il 27/01/1968 (C.F.: BLLMRA68A27F158D), domiciliata per la carica presso la sede sociale, d'ora in avanti anche “**mandante e/o cliente**”

e

La societa' **TURRISI&Co srl** con sede legale e sede operativa in Castelmola (ME), via Pio IX, 19, P.IVA e C.F. 03313130837, PEC turrisico@pec.it, in persona del legale rappresentante preposto (sig./sig.ra) Turrisi Massimo nato a Taormina (ME) il 09/12/1977 (C.F. TRRMSM77T09L042Z) d'ora in avanti denominata “**mandatario e/o impresa**”.

PREMESSO CHE:

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri è proprietaria del sito internet Unarma.it.

Il circuito è composto da migliaia di tesserati e aziende convenzionanti i quali hanno aderito, allo stesso, attraverso convenzioni sul sito internet con le quali, il circuito, ha stretto speciali accordi. L'elenco aggiornato degli accordi è disponibile on-line su www.unarma.it.

Il documento allegato “Condizioni di convenzione” al presente atto si ritiene parte integrante dello stesso.

Il “mandatario” ha potere decisionale e di firma per il presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

A. VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

¹ diramazione territoriale di **UNARMA - Associazione Sindacale Carabinieri**, C.F. **96430430585**, con sede in Roma (RM), Viale Filarete n° 120, C.A.P. 00176, PEC unarmaasc@pec.it, rappresentata dal Segretario Generale pro tempore, Antonio Nicolosi, domiciliata per la carica presso la sede sociale,

B. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il “mandante”, si impegna ad inserire il “mandatario” nel circuito convenzioni del sito internet “Unarma.it”, pubblicizzando pertanto il presente accordo ai propri iscritti.
2. Il “mandatario” si obbliga, per la durata del presente accordo, ad applicare in favore della UNARMA ASC e dei soci di quest’ultima, nonché dei familiari e congiunti degli appartenenti all’Associazione Sindacale, le offerte promosse, si obbliga altresì a far pervenire al “mandante” tutto il materiale necessario per pubblicare l’accordo di convenzione sul sito www.unarma.it: un file del logo in vettoriale e/o ad alta risoluzione; elenco dei punti vendita in formato excel; un testo descrittivo del brand e dei servizi offerti in convenzione (doc, doxc, txt – 400 caratteri massimo –); 1 o 2 immagini istituzionali; il layout di promozione della convenzione in diversi formati: 1000x1000 pixel (per il web); 1400 x 440 pixel (x il web); 145x195 cm (per la stampa). Si precisa che il layout deve indicare: la percentuale di sconto garantito; il riferimento all’Associazione Sindacale Carabinieri “Unarma a.s.c.” o ai destinatari della convenzione “I tesserati Unarma a.s.c.” e le modalità per ottenere lo sconto.
3. Il “mandante” ed il “mandatario” concordano che la trasmissione dell’offerta diversa da come stabilito al punto “2”, è da considerarsi nulla, pertanto non sarà visibile agli utenti.
4. Al fine di rendere il presente accordo di convenzione attivo, fruibile ed efficiente, è necessario che il “mandatario” si impegni a comunicare tempestivamente a tutto il personale interessato e ai responsabili delle sedi periferiche, la presente convenzione avendo cura che all’iscritto di “Unarma a.s.c.” sia riconosciuto lo sconto concordato. Il “mandatario” si impegna inoltre ad inserire la denominazione “Unarma a.s.c.” nell’elenco convenzioni presente in cassa e sul proprio sito (ove presente) e ad esporre l’adesivo di riconoscimento del circuito fornito.
5. Qualora il “mandante” fosse in possesso di documentazione attestante la mancata applicazione dello sconto promesso al tesserato di “Unarma a.s.c.”, dovrà darne comunicazione al “mandatario”, il quale provvederà a contattare il tesserato riservando allo stesso un’offerta particolarmente vantaggiosa per sopperire al disagio procurato.
6. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere approvata dalle parti per iscritto.
7. Si stabilisce che il mancato rispetto dei punti “5” ed “6”, oltre che essere causa di cessazione immediata del presente accordo, siano azioni lesive dell’immagine e dell’onore del circuito “Unarma a.s.c.”.
8. Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla esclusiva alternativa del foro di Roma o Messina.

C. ESCLUSIVA

La convenzione non obbliga nessuna delle due parti ad un rapporto di esclusiva.

D. UTILIZZO DEI MARCHI E PROMOZIONE

1. Al fine di supportare la convenzione e di evidenziare le offerte, entrambe le parti hanno il diritto di utilizzare reciprocamente i marchi, e/o loghi del contraente a scopi informativi, promozionali e pubblicitari. “Unarma a.s.c.” potrà utilizzare i marchi e/o loghi del “mandatario” sul proprio sito www.unarma.it, sulla guida semestrale, sull’APP, nelle newsletter e mailing list; su materiale pubblicitario e informativo sia online che offline. Le parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al logo di Unarma a.s.c. resterà di esclusiva proprietà di Unarma a.s.c.. In particolare, e senza limitare quanto precede, l’eventuale apposizione del marchio o del logo di Unarma a.s.c., non attribuisce, ad alcuna parte, diritto o pretesa sugli stessi e le parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all’attività svolta in esecuzione del presente contratto e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi.
2. Il “mandatario” non potrà in alcun modo associare il marchio di Unarma a.s.c. a dati e/o materiale osceno, diffamatorio, illegale o altrimenti lesivo, turbativo, o in violazione di diritti di terzi e/o leggi e regolamenti. Qualora ciò dovesse verificarsi il “mandatario” dovrà cessare immediatamente tale comportamento, mentre il “mandante” si riserverà di promuovere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento dei danni.
3. Entrambe le parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità di Unarma a.s.c. nell’adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

E. DURATA

La convenzione ha durata di un anno (1) dalla data di stipula e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta delle parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. 60 giorni prima della scadenza. Il “mandatario e/o impresa” altresì è onerato ad inviare la disdetta anche all’indirizzo email sicilia@unarma.it.

F. CONDIZIONI DI EFFICACIA

Gli effetti del presente contratto sono subordinati all’approvazione del Segretario Generale Nazionale di UNARMA ASC.

In Furci Siculo (ME) e Castelmola (ME), addì 24 Marzo 2023

Timbro e Firma del “mandatario”

**Il Segretario Generale regione Sicilia
Mario Bellamacina**

.....

ALLEGATO NR 1/1

CONDIZIONI DI CONVENZIONE

Il “mandatario” si impegna per la durata del presente accordo, ad applicare ai tesserati Unarma a.s.c., loro familiari e congiunti, un trattamento economico che preveda uno sconto dal tariffario vigente su prestazioni e servizi, nello specifico:

1. ENTITA' DELLO SCONTTO:

20 % sul conto finale relativo a tutti i servizi del ristorante pizzeria.

2. LIMITAZIONE DELLO SCONTTO:

Nessuna limitazione all'offerta proposta.

3. MODALITA' DI ACCESSO ALLO SCONTTO:

I tesserati Amica Card usufruiscono degli sconti stabiliti al punto “1”, presentando alla cassa la Amica Card prima dell’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Per ulteriore approvazione:

In Furci Siculo (ME) – Castelmola (ME), addì 24 Marzo 2023

Timbro e Firma del “mandatario”

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri
Il Segretario Generale regione Sicilia
Mario Bellamacina